



Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 11569 del 23 gennaio 2013

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2001, n. 218, relativa al Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.- Quesito vendite sottocosto

Si fa riferimento alla nota, inviata per posta elettronica in data 21 gennaio u.s., nella quale si chiede il parere della scrivente in merito all'applicazione del D.P.R. 218/2001 ed in particolare, in relazione alla definizione del termine "referenza".

Per quanto di competenza, la scrivente Direzione Generale fa presente che la circolare n. 3528/C del 24 ottobre 2001, nella quale, al punto 3.5 è riportato "*il termine referenza deve essere inteso come sinonimo del termine prodotto. Conseguentemente, nel caso di referenze confezionate, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere individuabile in relazione alla marca, alla tipologia e alla quantità del medesimo (es. marca di pasta alimentare – spaghetti – mezzo chilogrammo). Nel caso, invece di referenze preincartate o sfuse, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere individuabile in relazione alla tipologia e alla quantità del medesimo.*", è ancora valida, non essendo intervenute modifiche alla stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)